



Paolo Cavana

(professore ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università LUMSA di Roma, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia Politica e Lingue moderne)

I tesori d'arte del Vaticano nel Trattato lateranense *

*The art treasures of the Vatican in the Lateran Treaty **

ABSTRACT: Drawing inspiration from a recent initiative by the Pontiff, the contribution focuses on the peculiar juridical condition of the art treasures kept in the Vatican City, resulting from a series of provisions of the Lateran Treaty, other international conventions and recent Vatican legislation on the protection of cultural heritage. The result is a complex and articulated regulatory framework that underlines the role of the Holy See as a custodian and guarantor of one of the greatest historical and artistic heritages of humanity.

SOMMARIO - 1. Un gesto ecumenico di papa Francesco - 2. L'art. 18 del Trattato lateranense - 3. L'articolato quadro normativo attuale - 4. Suggestioni e questioni emergenti - 5. I tesori d'arte del Vaticano e la loro peculiare condizione giuridica - 6. Osservazioni conclusive.

1 - Un gesto ecumenico di papa Francesco

Un "segno concreto del sincero desiderio di proseguire nel cammino ecumenico di testimonianza della Verità". Questo il motivo, spiegava un comunicato della Santa Sede del dicembre scorso, per cui papa Francesco

"ha deciso di dare a Sua Beatitudine Ieronymos II, Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, i tre frammenti del Partenone, da secoli custoditi con cura presso le Collezioni Pontificie e nei Musei Vaticani ed esposti a milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo"¹.

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

¹ Il comunicato, reso noto da *Vatican News* del 16 dicembre 2022 (*Dal Papa a Ieronymos i frammenti del Partenone*, in www.vaticannews.va), precisa: "Si tratta di tre frammenti giunti a Roma nel XIX secolo per vie sconosciute e che confluirono nelle collezioni del Museo Gregoriano Profano, voluto da Papa Gregorio XVI. Sono lacerti e dilavati in marmo pentelico, appartenuti al leggendario apparato decorativo del Partenone, scolpito da Fidia tra il 447 e il 432 a.C. per volere di Pericle e che conservano il loro antico e originario splendore. Il primo è una testa di cavallo che proveniva dal frontone occidentale del



Il comunicato precisava inoltre che Ieronymos e il Papa si erano incontrati un anno prima, in occasione del viaggio di Francesco a Cipro e nella capitale greca, dal 2 al 6 dicembre 2021, ed entrambi avevano ribadito il desiderio di continuare insieme la strada di fratellanza e di pace. Francesco, nell'occasione, aveva riconosciuto gli errori commessi dai cattolici e invitato a ritrovare l'unità che rende credibile la testimonianza cristiana.

Il proposito di papa Francesco si è poi concretizzato il 7 marzo 2023 in Vaticano con la firma dell'accordo di donazione dei tre frammenti, alla presenza del presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, del rappresentante dell'Arcivescovo di Atene, del ministro della Cultura e dello Sport della Repubblica ellenica e della direttrice dei Musei Vaticani. In tale occasione il card. Végez Alzaga, presidente del Governatorato, ha sottolineato tra l'altro come il valore più importante di questo atto "sia, ancora una volta, il constatare come le collezioni d'arte del Papa diventino un punto privilegiato di amicizia tra i popoli, le genti, le fedi, le Chiese, superando ogni barriera"².

L'iniziativa di papa Francesco si presenta quindi come un gesto concreto di generosità nell'ambito del cammino, del tutto apprezzabile e lodevole sotto il profilo ecclesiale, di progressivo riavvicinamento e dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa greca. Una tra le tante iniziative di questo tipo che arricchisce l'attuale pontificato, impegnato a gettare ovunque ponti di riconciliazione tra popoli, fedi e culture diverse. Risponde inoltre a quell'attenzione privilegiata rivolta da papa Francesco alle "periferie" e alla tutela dei loro diritti e della loro identità storica e culturale, che costituisce una costante della sua visione non solo ecclesiale ma, più in generale, socio-economica e mondiale, e che lo ha portato anche a denunciare più volte gli effetti perversi delle politiche di colonizzazione, passate e presenti, di carattere culturale e di

tempio e sarebbe stato parte di uno dei quattro cavalli della quadriga guidata dalla dea Atena, in disputa con Poseidone per il dominio dell'Attica. Vi è poi la testa di un fanciullo che regge un vassoio, probabilmente un offerente di focacce votive alla dea e parte del corteo solenne per la processione delle Panatenee, festa che ricordava la fondazione di Atene e quindi la più importante del calendario ateniese. Il fanciullo doveva fare parte del fregio che rivestiva la cella del *naos*, la cella, luogo più sacro e segreto del tempio perché custodiva la statua crisoelefantina di Atena Parthènos, anch'essa opera del celebre scultore greco. Infine il terzo rilievo, una testa maschile barbata che sarebbe stata identificata in una delle metope poste sul lato meridionale dello stesso tempio, dove era raffigurata la centauromachia, la lotta dei Centauri contro i Lapiti".

² **M. MILVIA MORCIANO**, *Vaticano, firmato l'accordo di donazione dei tre frammenti del Partenone*, in *Vatican News*, 7 marzo 2023 (in www.vaticannews.va).



sfruttamento delle ricchezze dei paesi poveri da parte di quelli più ricchi, come ha di recente confermato con parole inequivoche nel suo recente viaggio in Africa, in Congo e Sud Sudan e nella Repubblica Centrafricana³.

Il gesto di papa Francesco appare tanto più significativo in quanto si inserisce nell'annosa e controversa questione della restituzione dei marmi del Partenone, rivendicati ormai da quasi due secoli dalla Grecia indipendente (1832) nei confronti del Regno Unito, e in particolare del *British Museum*, che attualmente possiede nelle sue collezioni gran parte di quei marmi che furono rimossi dall'Acropoli di Atene a partire dal 1801 da Thomas Bruce, conte di Elgin, all'epoca ambasciatore britannico presso l'Impero ottomano, e poi trasportati a Londra, suscitando già all'epoca un acceso dibattito e la denuncia del poeta Lord Byron, che lo definì in un suo poema un atto di vandalismo.

Su questa questione, che pesa da tempo sui rapporti diplomatici tra i due paesi, è intervenuta di recente anche la decisione dell'Italia, assunta lo scorso anno, di riconsegnare a tempo indeterminato alla Grecia il "frammento di Palermo" che Lord Elgin aveva donato nell'Ottocento a Lord Fagan, allora console inglese in Sicilia. A dimostrazione dell'importanza che il governo greco aveva attribuito a questo sviluppo, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis aveva partecipato alla cerimonia con la quale il frammento era stato accolto nel museo costruito appositamente per i marmi in prossimità del Partenone. "È il primo a tornare" aveva dichiarato⁴.

Tanto più rilevante appare quindi la decisione del papa, che costituisce un ulteriore passo in questa direzione, non privo di significato politico nell'ambito delle relazioni internazionali, in quanto tende a legittimare, da parte della principale autorità morale dell'Occidente cristiano, la posizione del governo greco e ad aumentare la pressione dell'opinione pubblica sul governo britannico per la restituzione dei marmi alla Grecia.

2 - L'art. 18 del Trattato lateranense

³ FRANCESCO, *Discorso in occasione dell'incontro con le autorità, con la società civile e con il corpo diplomatico*, Giardino del "Palais de la Nation" (Kinshasa), martedì 31 gennaio 2023, in *www.vatican.va*.

⁴ In argomento, cfr. P. DE CAROLIS, *Londra-Atene. Ipotesi di accordo per "prestare" i marmi del Partenone*, in *Corriere della Sera*, 6 gennaio 2023.



L'iniziativa del pontefice, del tutto apprezzabile e condivisibile alla luce di quanto sopra, solleva tuttavia sul piano giuridico una questione più generale, quella relativa alla proprietà e alla disponibilità dei tesori d'arte custoditi in Vaticano.

Infatti il Trattato lateranense prevede all'art. 18 una precisa disposizione al riguardo:

“I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico”.

Si tratta di una disposizione di cui praticamente non si è mai fatto applicazione e che, pertanto, non ha suscitato una particolare attenzione da parte della dottrina. Del resto i Musei Vaticani, che custodiscono l'assoluta gran parte di questi beni, come pure gli altri che si trovano all'interno della Basilica di San Pietro e nel Palazzo lateranense, costituiscono da sempre un vanto dello Stato vaticano, che attirano ogni anno milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo e i cui proventi rappresentano la principale fonte di entrate per il piccolo Stato. Pertanto il proposito della Santa Sede è sempre stato quello di conservare i tesori d'arte ivi custoditi, commissionati e raccolti nel corso dei secoli, a cui se ne sono aggiunti altri durante il secolo scorso per effetto di donazioni, e di renderli visibili al pubblico per esaltare con la bellezza dell'arte la gloria del Creatore e la grandezza dell'uomo, creato a sua immagine e redento da Cristo⁵.

La disposizione del Trattato prevede tuttavia un vincolo a carico della Santa Sede, consistente nel mantenere visibili tali tesori agli studiosi e ai visitatori, il che presuppone quello di mantenerli *in loco*. La formulazione è volutamente generica, nel senso che non precisa la natura di tali beni né la loro proprietà. Si può peraltro ritenere che quest'ultima spetti oggi alla Santa Sede in forza degli artt. 3 e 13 del Trattato, ove l'Italia riconosce a essa “la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano com'è attualmente costituito, con tutte

⁵ Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Discorso ai partecipanti al Convegno internazionale promosso in occasione del V° centenario dei Musei Vaticani*, Sala Clementina, 16 dicembre 2006, in www.vatican.va: “La Chiesa da sempre sostiene e promuove il mondo dell'arte considerandone il linguaggio un privilegiato veicolo di progresso umano e spirituale. [...] In definitiva si potrebbe dire che i Musei Vaticani possono rappresentare una straordinaria opportunità di evangelizzazione perché, attraverso le varie opere esposte, offrono ai visitatori una testimonianza eloquente dell'intreccio continuo che esiste tra il divino e l'umano nella vita e nella storia dei popoli”.



le sue pertinenze e dotazioni" (art. 3), e anche "la piena proprietà" della Basilica patriarcale di San Giovanni in Laterano, oltre che delle altre due basiliche patriarcali e di altri edifici (art. 13).

La questione era già stata affrontata dalla legge delle Guarentigie, approvata dal Parlamento italiano nel maggio del 1871 dopo l'occupazione di Roma da parte dell'esercito italiano (11 settembre 1870), ove si prevedeva che il Sommo Pontefice, privato di ogni sovranità territoriale, continuasse a

"a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifici, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della Villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni di arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso, e da espropriazione per pubblica utilità" (art. 5).

La sola facoltà di godimento riconosciuta al Pontefice e il regime di inalienabilità previsto dalla legge sembravano indicare che la proprietà di tali beni spettasse allo Stato italiano e non alla Santa Sede. Le disposizioni del Trattato lateranense, firmato l'11 febbraio 1929, posero fine a ogni discussione in materia. Già il primo e autorevole commentatore della normativa pattizia, Raffaele Jacuzio, all'epoca Direttore Generale del Fondo per il culto, rilevò:

"tali questioni ora non sono più possibili. I musei e tutti i tesori d'arte e di scienza, che si trovano attualmente nel perimetro del nuovo Stato vaticano, o che esistono nel palazzo Lateranense, sono di pertinenza della Santa Sede, la quale, appunto perché proprietaria, può regolarne con proprie norme l'accesso al pubblico e può imporre senza dubbio tasse d'ingresso"⁶,

argomento quest'ultimo che era stato oggetto di accesa discussione prima dei Patti lateranensi.

Proseguendo l'illustre autore precisava:

"Però la Santa Sede ha assunto l'obbligo in perpetuo di non sottrarre quei beni al pubblico godimento, e ciò in confronto dell'Italia. Abbiamo qui una figura di servitù di uso pubblico stabilita in favore della popolazione di un altro Stato, che in un certo senso può anche dirsi servitù internazionale. A quali conseguenze giuridiche e a quali sanzioni pratiche essa possa dar luogo non è facile stabilire. Sembra però che in essa sia necessariamente implicito l'impegno da parte

⁶ R. JACUZIO, *Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica*, UTET, Torino 1932, p. 51.



della Santa Sede di non alienare quei beni, né in tutto né in parte, perché l'alienazione avrebbe per conseguenza di sottrarli all'uso pubblico"⁷.

E poi, dopo aver accennato alle possibili sanzioni nei confronti di eventuali acquirenti di tali beni in base alle leggi italiane dell'epoca, ovvero la nullità assoluta dei relativi negozi, Jacuzio concludeva:

“Ma si tratta di eventualità puramente ipotetiche, che si configurano quasi a titolo di curiosità giuridica, poiché la Santa Sede ha sempre considerato come titolo di gloria il conservare religiosamente all'ammirazione del mondo le preziose collezioni accumulate nel corso dei secoli”⁸.

3 - L'articolato quadro normativo attuale

A quasi un secolo di distanza dalla firma del Trattato, il quadro normativo in cui si cala la disposizione sopra richiamata è profondamente mutato, sia sul piano del diritto interno, italiano e vaticano, sia su quello del diritto internazionale.

Innanzitutto va osservato che nel 1982 la Santa Sede ha aderito alla *Convenzione per la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale*⁹, che comporta l'assunzione di obblighi di conservazione e tutela dei siti e monumenti dichiarati “patrimonio culturale”¹⁰ da parte di tutti gli Stati e gli altri soggetti firmatari¹¹.

⁷ R. JACUZIO, *Commento della nuova legislazione*, loc. cit.

⁸ R. JACUZIO, *Commento della nuova legislazione*, loc. cit.

⁹ Cfr. UNESCO, *Convenzione per la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale*, Parigi, 16 novembre 1972. Sulla base di tale strumento l'Agenzia delle Nazioni Unite ha identificato e dichiarato come patrimonio inalienabile dell'umanità moltissimi siti archeologici, monumentali e paesaggistici che vanno dai “santuari naturali” ai paesaggi frutto dell'opera dell'uomo, da interi centri urbani ad aree archeologiche fino a singoli monumenti. In argomento, cfr. L. CAVANA, *L'UNESCO e la Santa Sede: lo Stato Città del Vaticano e le sue proprietà extraterritoriali a Roma patrimonio dell'umanità*, in AA. VV., *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale nel diritto internazionale*, a cura di E. BARONCINI, Bononia University Press, Bologna, 2021, p. 100 ss.

¹⁰ In base all'art. 1 della Convenzione, sono considerati ‘patrimonio culturale’: “i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; i



Non solo: a seguito di tale adesione l'intera Città del Vaticano e gli immobili extraterritoriali indicati nel Trattato, tra cui la Basilica di San Giovanni in Laterano, furono iscritti dal Comitato UNESCO nel 1984 nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità (*World Heritage List*)¹², da cui deriva una serie di obblighi di rispetto e di tutela e conservazione da parte dell'intera comunità internazionale.

Sul piano del diritto interno vaticano va poi ricordato che nel 2001 la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha emanato un'apposita legge sulla tutela dei beni culturali, che, dopo aver individuato con precisione questa categoria di beni (art. 1)¹³, soggetti a una serie di obblighi di inventariazione custodia e conservazione sotto la

siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico".

¹¹ In base all'art. 4 della Convenzione "ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di garantire l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all'occorrenza, per mezzo dell'assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico".

¹² Trent'anni prima l'intero territorio dello SCV era già stato posto sotto la protezione della Convenzione dell'Aia del 1954, concernente la tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato. Quindi tale Stato viene riconosciuto, anche nella disciplina internazionale, come patrimonio morale, artistico e culturale degno di essere rispettato e protetto come tesoro appartenente all'umanità.

¹³ Cfr. **PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**, N. CCCLV - *Legge sulla tutela dei beni culturali*, 25 luglio 2001, in *www.vatican.va*. L'art. 1 della legge, nell'individuare l'oggetto, prevede: "Oggetto della presente legge sono le cose, mobili e immobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, di spettanza della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti aventi sede nello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive modifiche, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà e i reperti archeologici; b) le cose d'interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli archivi anche su supporto non cartaceo, nonché gli incunaboli, i libri, le carte geografiche, gli spartiti musicali, il materiale fotografico, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità o di pregio; d) i mezzi di trasporto di interesse storico e i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica; e) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama o particolari caratteristiche ambientali rivestono come complesso un interesse artistico o storico; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico, storico o paesaggistico".



vigilanza del Presidente del Governatorato, li qualifica “inalienabili” (art. 11). In questo modo essa conferma la loro spettanza, con i relativi poteri e oneri di custodia e di conservazione, in capo non alla Santa Sede, in quanto organo di governo della Chiesa universale, ma allo Stato della Città del Vaticano, di cui la Pontificia Commissione è organo legislativo, e dal quale dipendono - attraverso la Divisione dei Musei e dei Beni culturali - i Musei Vaticani, come pure il vincolo che grava su di essi. La legge ne prevede pure il divieto di esportazione, consentendo soltanto la loro esportazione temporanea, previo nullaosta della Segreteria di Stato per periodi di regola non superiori a dodici mesi, “in occasione di manifestazioni culturali e religiose, di mostre o esposizioni d'arte” (art. 14) e con tutte le cautele del caso.

La legge prevede altresì una fattispecie che sembrerebbe avvicinarsi alla recente iniziativa di papa Francesco, ossia il deposito a tempo indeterminato delle cose oggetto di tutela “presso istituzioni culturali e musei di altri Paesi, a condizione di reciprocità, allo scopo di ricostituire l'unità di monumenti o complessi smembrati e con l'obbligo di esposizione al pubblico” (art. 15, secondo comma)¹⁴. La differenza risiede tuttavia nel fatto che il gesto del pontefice viene definito nell'accordo come una vera e propria donazione, non un mero deposito a tempo indeterminato, e che il suo beneficiario immediato è un'autorità religiosa, non un'istituzione culturale, anche se quest'ultimo aspetto è stato poi integrato dalla partecipazione all'accordo del ministro della cultura greco, che verosimilmente si sarà fatto garante dell'esposizione al pubblico dei frammenti del Partenone provenienti dai Musei vaticani.

La sanzione prevista dalla legge per gli atti e negozi giuridici compiuti contro di essa è la nullità di pieno diritto: “Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto” (art. 20)¹⁵.

¹⁴ “2. È consentito il deposito a tempo indeterminato delle cose di cui all'art. 1, primo comma, presso istituzioni culturali e musei di altri Paesi, a condizione di reciprocità, allo scopo di ricostituire l'unità di monumenti o complessi smembrati e con l'obbligo di esposizione al pubblico. - 3. Il deposito deve essere autorizzato dalla Segreteria di Stato e non deve comunque modificare i diritti di piena e incondizionata proprietà delle cose” (art. 15, commi 2-3, legge cit.).

¹⁵ Sulla legge vaticana di tutela dei beni culturali, cfr. **M. OKENWA UDUGBOR**, *La tutela dei beni culturali dello Stato della Città del Vaticano: la legge del 25 luglio 2001 n. CCCLV*, in *Civitas et Iustitia*, 2003, I, 1, p. 81 ss.; **L. CASINI**, *La tutela dei beni culturali in Vaticano. Commento alla legge dello Stato della Città del Vaticano 25 luglio 2001, n. CCCLV*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2002/4, pp. 434-443.



Da ultimo, per quanto concerne l'ordinamento italiano e la normativa pattizia, merita di essere menzionato l'art. 12 dell'Accordo di revisione concordataria del 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, in cui si afferma che le due parti "nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico e artistico". La disposizione poi prosegue individuando una serie di più precisi impegni per la tutela e conservazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in Italia, divenuta una nuova *res mixta* nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia¹⁶.

Ciò che però interessa in questa sede è la formulazione iniziale, che enuncia un principio di carattere generale destinato a inserire l'intera materia della tutela dei beni culturali in quello spazio di reciproca collaborazione che costituisce oggi uno dei principi ispiratori dei rapporti tra l'Italia e la Santa Sede¹⁷ e alla luce del quale vanno rilette, a mio parere, anche le disposizioni del Trattato¹⁸.

Alla luce di quanto sopra l'art. 18 del Trattato, concernente il vincolo gravante sui tesori d'arte custoditi in Vaticano, non è più una

¹⁶ Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 6^a ed., Giappichelli, Torino, 2019, pp. 288-289. Per approfondimenti, cfr. **E. CAMASSA**, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 113 ss.; **AA. VV.**, *Beni culturali di interesse religioso. Legislazione dello Stato ed esigenze di carattere confessionale*, a cura di G. FELICIANI, il Mulino, Bologna, 1995.

¹⁷ Sulla necessaria collaborazione tra Stato e confessioni religiose in materia di tutela dei beni culturali, da ultimo cfr. **A.G. CHIZZONITI**, *Un tema vecchio con una veste nuova: la collaborazione necessaria*, in **AA. VV.**, *Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia*, a cura di G. MAZZONI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021, p. 27 ss.

¹⁸ A seguito dell'Accordo del 1984 con la Santa Sede e delle successive Intese con altre confessioni religiose, il legislatore italiano ha riservato una specifica considerazione e tutela ai beni culturali di interesse religioso nell'ambito del D.lgs. 16 gennaio 2004 n. 42 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*: "1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. - 2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione" (art. 9). In argomento da ultimo, cfr. **G. SCIULLO**, *I beni culturali della Chiesa cattolica nel Codice Urbani*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, 2020, 2 (in <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2020/2/sciullo.htm>); **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Articolo 9*, in **AA. VV.**, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M. CAMELLI, il Mulino, Bologna, 2007, p. 85 ss.



disposizione isolata, che si potrebbe ritenere oggi come una sorta di residuo storico di una vicenda - quella della fine del potere temporale dei papi - che avrebbe completamente esaurito i suoi effetti, lasciando il posto a una collocazione della Santa Sede nella comunità internazionale ampiamente garantita e che non necessiterebbe più di alcuna tutela da parte dello Stato italiano.

In realtà l'attuale quadro normativo, composto da norme di diritto internazionale, di diritto vaticano e di diritto pattizio, nel quale si colloca la disposizione del Trattato, ne fornisce oggi una *ratio* e una legittimazione ancor più salda e coerente rispetto al passato, in quanto dimostra che la tutela del patrimonio storico e artistico costituisce oggi uno degli interessi primari dei vari soggetti coinvolti: Santa Sede, Italia e comunità internazionale. Dimostra altresì che è cresciuta enormemente la sensibilità e la consapevolezza a livello internazionale circa l'incommensurabile valore storico e artistico della Città del Vaticano, definita "patrimonio dell'umanità", con tutto quanto essa contiene in termini di tesori d'arte e di scienza.

4 - Suggestioni e questioni emergenti

Nel corso degli ultimi decenni non sono mancate suggestioni circa l'uso dei tesori d'arte del Vaticano. Ricordo in particolare un film prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer e girato alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso (1968), in piena guerra fredda, intitolato "*L'uomo venuto dal Cremlino*" (*The Shoes of the Fisherman*), tratto da un romanzo di Morris West. In esso si narra la vicenda di fantasia dell'Arcivescovo metropolitano di Leopoli, interpretato dall'attore Anthony Quinn, che, dopo aver subito lunghi anni di prigionia nella Siberia sovietica, giunto a Roma e nominato cardinale, viene poi eletto papa e, per scongiurare gli effetti della carestia che imperversa in Cina e che rischia di suscitare una guerra tra quest'ultima e l'Unione sovietica, annuncia di mettere a disposizione tutte le ricchezze della Chiesa, compresi i suoi tesori d'arte, per risolvere il problema della fame nel mondo. Il film si conclude con questa dichiarazione solenne del pontefice, lasciando in sospenso il seguito della vicenda. Si tratta di una storia di fantapolitica, si commentò all'epoca, ma che al giorno d'oggi non sembra poi così lontana dalla realtà.

Tornando alla notizia da cui siamo partiti, la decisione di papa Francesco di donare alcuni frammenti del Partenone, custoditi ed esposti ai Musei Vaticani, all'Arcivescovo di Atene si presenta in realtà come una "restituzione" a un autorevole rappresentante della Grecia di quanto



prelevato dall'Acropoli di Atene nei secoli passati¹⁹. È in questa luce che la notizia è stata generalmente accolta in termini positivi dai mezzi di comunicazione e dall'opinione pubblica²⁰. Sotto questo profilo essa corrisponde anche alla politica del Governo italiano, che come già ricordato ha assunto l'anno scorso un'analogha iniziativa. Pertanto si potrebbe ritenere che alla base dell'iniziativa del pontefice vi sia una sorta di tacita accordo o intesa con lo Stato italiano, che porta pertanto a escludere una violazione della normativa pattizia e che peraltro solo l'Italia, in quanto parte del Trattato, potrebbe far valere.

In effetti la questione specifica è verosimilmente destinata, per le ragioni appena richiamate, a non suscitare alcuna tensione tra Italia e Santa Sede, firmatarie del Trattato, ma anzi a sottolinearne la piena sintonia anche in questo delicato ambito della politica internazionale concernente la tutela e conservazione dei beni culturali.

E tuttavia la vicenda solleva una serie di interrogativi sul piano giuridico che in futuro potrebbero assumere maggiore rilevanza e concretezza. Basti pensare che, alla luce della motivazione addotta per questa donazione o "restituzione", ossia le finalità ecumeniche, altre e ben più stringenti motivazioni, di carattere umanitario o di prevenzione di conflitti, come nell'opera cinematografica cui si è accennato, potrebbero allora giustificare la donazione o alienazione di altri pezzi pregiati delle collezioni vaticane. Ciò potrebbe mettere in difficoltà la stessa Santa Sede di fronte a pressanti richieste di intervento per debellare la fame in alcune regioni del mondo o per fronteggiare altri gravi emergenze umanitarie che facessero appello all'adempimento dei suoi obblighi morali di carità cristiana anche mediante la vendita dei beni della Chiesa, tra cui i tesori d'arte custoditi in Vaticano. Tanto più in un'epoca nella quale il tema della povertà della Chiesa e l'immagine di una "Chiesa povera" sono richiamati con insistenza come ideali da perseguire anche nel magistero ufficiale²¹.

¹⁹ Cr. **M. MILVIA MORCIANO**, *Vaticano, firmato l'accordo*, cit., ove si precisa che "il gesto di restituzione, deciso dal Papa nel dicembre scorso, va inquadrato nel quadro della politica di rafforzamento del cammino ecumenico nei confronti della Chiesa ortodossa e in particolare di quella greca, nel segno della fratellanza e la pace".

²⁰ Cfr. **P. DE CAROLIS**, *Londra-Atene.*, cit.

²¹ Cfr. **FRANCESCO**, Es. ap. *Evangelii gaudium* sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, Roma, 24 novembre 2013: «Per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro "la sua prima misericordia". Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere "gli stessi sentimenti di Gesù" (Fil 2,5). Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una opzione per i poveri intesa come una "forma speciale di primazia nell'esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della



Sotto questo profilo la recente iniziativa di papa Francesco potrebbe costituire un precedente, anche perché nel caso specifico la finalità ecumenica - che di per sé è propria della Chiesa, non dello Stato della Città del Vaticano - si esaurisce in un mero gesto di generosità fatto a beneficio di una Chiesa sorella, in quanto i frammenti del Partenone sono oggetti privi di interesse religioso: non si tratta di antiche immagini venerate nel mondo ortodosso o di oggetti sacri comunque provenienti da quella tradizione cristiana, ma oggetti d'arte profana.

5 - I tesori d'arte del Vaticano e la loro peculiare condizione giuridica

A mio parere, la vera questione da porsi in questo caso è se i tesori d'arte del Vaticano possano davvero definirsi come beni della Chiesa *tout court*, e come tali ricadenti nella piena disponibilità della Santa Sede, o se il titolo di proprietà sia diverso e implichi, come si evince dal Trattato, anche una serie di limitazioni a carico della stessa.

A tale proposito occorrerebbe distinguere, e mantenere sempre distinti, i due titoli in base ai quali la Santa Sede opera a livello internazionale: come organo supremo di governo della Chiesa universale e come soggetto sovrano dello Stato della Città del Vaticano.

Nella prima veste di capo della Chiesa universale i poteri del Pontefice non incontrano limiti. Infatti in forza del suo ufficio egli gode di "potestà ordinaria suprema, piena immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente" (can. 331 cic) e vale al riguardo il principio "*Prima Sedes a nemine iudicatur*" (can. 1404 cic). In forza del suo primato di governo, il Romano pontefice è anche "supremo amministratore ed economo di tutti beni ecclesiastici" (can. 1273 cic), ovvero di tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa (can. 1257, § 1, cic), e può pertanto disporre *ad libitum* per il bene della Chiesa²²,

Chiesa". Questa opzione - insegnava Benedetto XVI - "è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà". Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci» (n. 198). Sul tema della povertà nella e della Chiesa, si veda il recente e stimolante saggio di E. CASTELLUCCI, *Benedetta povertà? Provocazioni su chiesa e denaro*, EMI, Verona, 2020. In prospettiva canonistica, cfr. G. BONI, *Chiesa e povertà. Una prospettiva giuridica*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006.

²² Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 2, 3^a ed., a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTÀ, C. IZZI, L. SABBARESE, Edizioni Dehoniane,



indicativamente per quelle finalità indicate dal can. 1254, § 2, del Codice di diritto canonico²³.

In termini più specifici tale principio è stato ribadito da papa Francesco con riferimento ai beni della Santa Sede, dei quali quest'ultima è anche proprietaria a titolo dominicale, nel suo recente *motu proprio* "il diritto nativo", nel quale è stabilito:

"Tutti i beni, mobili e immobili, ivi incluse le disponibilità liquide e i titoli, che siano stati o che saranno acquisiti, in qualunque maniera, dalle Istituzioni Curiali e dagli Enti Collegati alla Santa Sede, sono beni pubblici ecclesiastici e come tali di proprietà, nella titolarità o altro diritto reale, della Santa Sede nel suo complesso e appartenenti quindi, indipendentemente dal potere civile, al suo patrimonio unitario, non frazionabile e sovrano" (§ 1)²⁴.

Nella seconda veste, quella di soggetto sovrano della Città del Vaticano, la Santa Sede incontra invece tutta una serie di limitazioni derivanti da accordi e convenzioni stipulate a livello internazionale, tra cui - tra le ultime e più note - la Convenzione monetaria con l'Unione europea per l'uso dell'euro all'interno della Città del Vaticano, stipulata dalla Santa Sede in nome e per conto dello Stato vaticano e che pone a carico della stessa una serie di adempimenti e di obblighi di osservanza e di recepimento della normativa europea in materia²⁵.

Bologna, 2011, pp. 560-561. Per approfondimenti, cfr. **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, Nota esplicativa *La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici*, 12 febbraio 2004, in *Communicationes*, 36 [2004], pp. 24-32.

²³ Can. 1254 cic: "§ 1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. - § 2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri".

²⁴ **FRANCESCO**, Lettera apostolica in forma di *motu proprio* "Il diritto nativo". Circa il patrimonio della Sede Apostolica, Roma, 20 febbraio 2023 (in *www.vatican.va*), ove peraltro si precisa: "La destinazione universale dei beni della Santa Sede attribuisce ad essi natura pubblica ecclesiastica. Gli enti della Santa Sede li acquisiscono e utilizzano, non per loro stessi, come il privato proprietario, ma, nel nome e nell'autorità del Romano Pontefice, per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, del pari pubbliche, e quindi per il bene comune e a servizio della Chiesa Universale".

²⁵ Su questo specifico punto, ovvero sulle limitazioni e i conseguenti obblighi di adempimento posti dalla Convenzione monetaria a carico della Santa Sede in quanto soggetto sovrano dello Stato della Città del Vaticano, non in quanto organo di governo supremo della Chiesa, cfr. **P. CAVANA**, *Le Sezioni Unite della Cassazione e l'art. 11 del Trattato lateranense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 16 del 2012, pp. 20-21. Sulla Convenzione monetaria la



Tra questi accordi, fonti di obblighi a livello internazionale a carico della Santa Sede in qualità di soggetto sovrano dello Stato vaticano, il primo a dover essere ricordato è proprio il Trattato lateranense, che ha dato vita al minuscolo Stato e continua a esserne il fondamento, conferendogli le caratteristiche peculiari che ben si conoscono²⁶.

Non è questa la sede per approfondire le origini storiche e la peculiare natura dello Stato vaticano. Basti ricordare che si tratta di uno Stato-mezzo, non di uno Stato-fine, vincolato pertanto al perseguimento di un fine di natura politica, individuato dalle parti del Trattato e che consiste - come noto - nell'assicurare alla Santa Sede in modo stabile "una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo"²⁷. Da questa peculiare finalità deriva, oltre alla garanzia territoriale costituita dalla sovranità riconosciuta alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, anche una serie di ulteriori garanzie a essa riconosciute e che si estendono ben oltre i confini dell'area vaticana, come pure alcuni impegni da essa assunta nei confronti dello Stato italiano²⁸.

Basti pensare al peculiare regime di Piazza San Pietro e dell'omonima Basilica, centro della cattolicità e sede delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, che costituiscono entrambe parte integrante del territorio vaticano ma per le quali è espressamente previsto che la prima "continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane" mentre la seconda "continua ad essere aperta al culto pubblico" (art. 3, secondo comma); all'obbligo di estradizione e di consegna degli imputati di reati commessi in territorio italiano e rifugiatisi in Vaticano o negli immobili extraterritoriali (art. 22) e, appunto, al vincolo di mantenere *in loco* i tesori d'arte ivi custoditi per renderli visibili ai visitatori provenienti da tutto il mondo (art. 18)²⁹.

bibliografia è già molto ampia. Per un primo approccio, cfr. **J.I. ARRIETA**, *Corso di diritto vaticano*, EDUSC, Roma 2021, p. 318 ss.; **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2020, pp. 67-73.

²⁶ In argomento, cfr. **J.I. ARRIETA**, *Corso di diritto vaticano*, cit.; **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*, cit.; **F. CLEMENTI**, *Città del Vaticano*, il Mulino, Bologna, 2019.

²⁷ *Premessa* al Trattato lateranense, In argomento, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 357-358; **P.A. D'AVACK**, *Vaticano e Santa Sede*, a cura di C. CARDIA, il Mulino, Bologna, 1994.

²⁸ Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 337-341.

²⁹ Cfr. **F. CAMMEO**, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Ristampa anastatica dell'edizione del 1932, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, p.



Del resto la stessa Città del Vaticano non è da considerarsi come un bene della Chiesa in senso proprio e assoluto. La sovranità su di essa e la sua piena proprietà spettano alla Santa Sede ma - come precisa il Trattato (art. 3) - "per gli speciali fini e con le modalità previste dal Trattato". Dovesse la sede del papato trasferirsi altrove, come a volte si legge in alcune dichiarazioni di teologi, verrebbe meno la *ratio* del Trattato lateranense e tutta l'area del Vaticano rientrerebbe verosimilmente sotto la sovranità dello Stato italiano con tutti i suoi immobili e tesori d'arte, oggi tutelati a livello internazionale come "patrimonio dell'umanità"³⁰.

Per quanto concerne i tesori d'arte custoditi in Vaticano, la peculiarità del loro regime di proprietà si desume anche dalla legge vaticana sopra richiamata, che distingue tra i beni culturali ivi previsti quelli di spettanza della Santa Sede e quelli di spettanza dello Stato della Città del Vaticano o di altre Amministrazioni ed Enti aventi sede nello Stato o negli immobili extraterritoriali previsti dal Trattato.

In realtà, poiché la piena proprietà e giurisdizione sovrana sul Vaticano è riconosciuta dal Trattato alla Santa Sede, sempre a quest'ultima appartengono anche tutti i beni in esso ricompresi, quindi anche i tesori d'arte ivi custoditi, ma essi sono soggetti a un regime giuridico peculiare. Infatti sono beni di proprietà della Santa Sede sotto la condizione "*rebus sic stantibus*" e con le limitazioni previste dal Trattato, in quanto essi sono destinati a soddisfare i bisogni e le funzioni non della Chiesa universale

39. L'illustre Autore, dopo aver richiamato tali disposizioni, si limitava ad aggiungere: "Se, per caute e rispettose che sieno le formule, la normale apertura al pubblico della Piazza, della Basilica e dei Musei, rappresenti un obbligo internazionalmente assunto e se così si sieno costituite delle servitù di diritto internazionale, è questione inutile a risolvere ai fini del diritto interno". Si noti che tale opera costituisce la prima completa e sistematica trattazione dell'ordinamento vaticano, tuttora insuperata per organicità. Va altresì ricordato, per sottolinearne l'indiscussa autorevolezza, che Federico Cammeo fu chiamato a collaborare con l'avv. Francesco Pacelli, uomo di fiducia di papa Pio XI, alla stesura del testo delle sei leggi fondamentali del nuovo Stato, promulgate da Pio XI il giorno stesso della nascita dello Stato, il 7 giugno 1929 (cfr. **G. DALLA TORRE**, *L'ordinamento costituzionale vaticano nel suo sviluppo storico*, in Appendice a **F. CAMMEO**, *Ordinamento giuridico*, cit., pp. 485-489).

³⁰ Da ultimo, in prospettiva internazionalistica, cfr. **A.M. CALAMIA**, *La soggettività dello Stato Città del Vaticano rispetto all'Unione europea. Prospettiva internazionalista*, in **AA. VV.**, *Finanze vaticane e Unione europea. Le riforme di papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, a cura di E. BANI e P. CONSORTI, il Mulino, Bologna, 2015, p. 102: "se il papa dovesse decidere di trasferirsi dallo Stato della Città del Vaticano a Gerusalemme cadrebbe lo Stato della Città del Vaticano: valutazione da condividere, tenuto conto del rapporto causa effetto, che si è realizzato con il Trattato del Laterano".



ma dello Stato vaticano, creato per i fini e con gli oneri pattiziamente previsti.

6 - Osservazioni conclusive

Il vincolo previsto dall'art. 18 del Trattato mira innanzitutto a conservare *in loco*, cioè a Roma, mantenendoli visibili al pubblico - come peraltro disposto da tutti i pontefici - ed evitandone la dispersione, i tesori d'arte ivi accumulatesi nei secoli, passati a suo tempo sotto la sovranità dello Stato italiano con la caduta del potere temporale dei papi e che costituiscono un capitolo fondamentale della storia dell'arte italiana e uno straordinario motivo di attrazione nella capitale della penisola di milioni di turisti provenienti da tutto il mondo.

D'altra parte questa disposizione produce effetti anche nell'ordinamento canonico, sottraendo questi beni, se pure formalmente appartenenti alla Santa Sede, ai canoni del Codice di diritto canonico sui beni ecclesiastici e ai poteri dell'autorità ecclesiastica su di essi, o quanto meno ne delimita l'applicazione a quanto non risulti in contrasto con essa. Avendo natura pattizia, essa infatti deroga legittimamente alle norme del *Codex* (can. 3), assegnando un regime giuridico peculiare a questi beni e rendendoli indisponibili, o quanto meno inamovibili, anche da parte della Santa Sede sulla base di un impegno da essa contratto a livello internazionale con l'Italia e che oggi si inserisce in una più articolata cornice normativa di forte tutela a livello internazionale dei beni culturali e della loro conservazione.

In sostanza, si tratta di una disposizione che tutela non solo un interesse, peraltro di grande rilievo, dello Stato e della Nazione italiani, costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 9 della Costituzione repubblicana³¹, ma anche un interesse della stessa Santa Sede, che in essa vede tutelato il suo ruolo di custode e supremo garante di uno dei massimi patrimoni storico-artistici dell'umanità.

³¹ Si noti che l'art. 9 della Costituzione italiana impegna la Repubblica a tutelare il paesaggio e "il patrimonio storico e artistico della Nazione", che potrebbe estendersi anche al di là dei confini dello Stato.